



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1660/10  
depositato il 08/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010401292-2009 ADDIZ. IRPEF 2004  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1660/10

UDIENZA DEL

06/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

513

PRONUNCIATA IL:

6 MAR. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12 FEB. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe Perillo)

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. TVP010401292/2009 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'annualità di imposta 2004 richiede maggiore IRPEF in conseguenza al disconoscimento delle deduzioni godute per il coniuge a carico.

L'azione viene intrapresa dall'Agenzia ai sensi dell'art.38-DPR.600/73 e sull'assunto che per lo stesso anno (2004) il coniuge ( ) è stato raggiunto da accertamento con il quale è stato rideterminato il reddito a suo carico di euro 149.295,00.

Il ricorrente sostiene la illegittimità dell'atto notificato per mancanza di motivazione perché in esso non sono state espresse le ragioni della richiesta e perché è ingiustificato l'uso dell'art. 38 del DPR già indicato.

Il ricorrente espone numerose argomentazioni a sostegno delle proprie tesi e conclude chiedendo l'annullamento dell'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed insistendo sulla legittimità del suo operato chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Essi si riportano ai propri scritti.

Esaminati gli atti la Commissione deve rilevare la completa illegittimità dell'atto notificato.


Nel caso di specie, la dichiarazione del contribuente, come affermato anche dall'Agenzia, doveva essere eseguita ai sensi dell'art. 36/ter-DPR 602/73, ma non avendolo così eseguito l'Agenzia nei termini di legge (come da se stessa affermato nelle deduzioni), la stessa era decaduta da ogni potere di richiesta.

E' evidente che l'uso per l'accertamento delle norme riguardanti l'accertamento sintetico di cui all'art. 38-DPR 600/73 oltre che chiaramente improprio risulta illegittimo perché per tale uso sono mancanti le caratteristiche proprie che consentono la formazione di accertamento sintetico e sono mancati altresì i presupposti giuridici per l'esecuzione dello stesso, esecuzione che, tra l'altro, non può essere intesa come alternativo a liquidazione automatizzata ex art.36/ter-DPR 602/73.

Neppure si può sottacere la mancanza di motivazione dell'atto impugnato perché l'Agenzia non solo non ha dimostrato i motivi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il suo convincimento alla richiesta, ma ha messo in atto un confuso tentativo di recuperare imposte attraverso norme non adatte allo scopo.

La circostanza richiamata dall'Agenzia stessa per il mancato riconoscimento delle deduzioni per coniuge a carico e consistente nell'aver accertato in capo al coniuge medesimo un reddito di euro 149.295, non può avere rilievo. Tale reddito, solamente accertato al momento della emissione dell'atto accertativo nei riguardi della odierna ricorrente, non poteva costituire fondamento per il disconoscimento delle deduzioni per la caratteristica di aleatorietà del reddito accertato per altro contestato dal contribuente destinatario dell'atto.

Non avendo esposto differenti ragioni di richiesta ed essendo decaduta dal potere di controllo ex art.36/ter l'Agenzia, consegue che la Commissione ritiene di non poter



Reg. 1660/10 f. 2 =

legittimare l'operato dell'Agenzia medesima e deve pertanto confermare le richieste del ricorrente.

L'importanza della materia è ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

==in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

==compensa le spese.

Così deciso il giorno 6/3/2013

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhincro)